



COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 6 del 31 marzo 2021

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Soggetto attivo

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 - Modalità di applicazione del canone

Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14- Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso

Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

Art. 17 – Occupazioni con serbatoi

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Art. 19 – Altre tipologie di occupazione

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Pubblicità effettuata su veicoli

Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria, palloni frenati, volantaggio, sonora.

Art. 23 – Tipologie di impianti pubblicitari

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

OCCUPAZIONI

- Art. 24 - Concessioni
- Art. 25 - Domanda di concessione
- Art. 26 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 27 – Occupazioni occasionali
- Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 29 – Rilascio della concessione
- Art. 30 - Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 31 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni
- Art. 32 - Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 33 - Trasferimento dell'occupazione
- Art. 34 - Cessazione anticipata della concessione
- Art. 35 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 36 - Decadenza delle concessioni
- Art. 37 - Revoca delle concessioni
- Art. 38 - Procedura per la revoca
- Art. 39 - Effetti del provvedimento di revoca

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

- Art. 40 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d' esercizio
- Art. 41 - Tipologia degli impianti e caratteristiche
- Art. 42 - Pubblicità sonora e fonica itinerante
- Art. 43 - Volantini
- Art. 44 - Pubblicità itinerante su veicoli
- Art. 45 – Indicatori direzionali e preinsegne
- Art. 46 - Pubblicità sugli edifici
- Art. 47 - Pubblicità nei cantieri
- Art. 48 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

AUTORIZZAZIONI

- Art. 49 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda
- Art. 50 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 51 – Condizione per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 52 - Interventi di sostituzione e/o modifica
- Art. 53 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali
- Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 55 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 56 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 57 - Gestione del servizio

Art. 58 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

Art. 59 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

Art. 60 – Tariffe

Art. 61 - Determinazione del canone

Art. 62 - Riduzioni

Art. 63 – Esenzioni

Art. 64 - Riscossione

Art. 65 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse

Art. 66 – Vigilanza e sanzioni

Art. 67 –Entrata in vigore

Allegato “A”

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'Art. 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'Art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i

messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'Art. 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, fatte salve diverse disposizioni normative, ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente Art. esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'Art. 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'Art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può

affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'Art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
5. È fatta salva la possibilità per il Comune, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, di applicare la tariffa minima che viene definita dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.
6. È fatta salva la possibilità di istituire la categoria speciale in zone di particolare interesse. Tale facoltà viene assegnata alla Giunta Comunale che contestualmente all'approvazione o conferma delle tariffe del canone unico, può deliberarla con un limite massimo di aumento del 150% della tariffa

standard.

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Cedrasco appartiene alla classe di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 7;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 9;

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. In ragione del territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in zone in DUE zone, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA 1 – (CENTRO ABITATO), si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
3. Esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nella ZONA 2 – (ZONE FUORI DAL CENTRO ABITATO - ZONE DI MONTAGNA) - si applica la tariffa del canone deliberato ridotta del 70%.

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq 5,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è quella standard;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 50 per cento;
 - c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento;
 - d) le occupazioni le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento;

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente Art. nonché dai Capi II e III del presente Titolo.
2. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. La tariffa è quella giornaliera ridotta dell'80 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo diverse da quelle specificatamente regolamentate dal presente regolamento la tariffa è ridotta ad un quarto;
 - e) per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo;
 - f) per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente **comma siano realizzate a scopo benefico o con il patrocinio del Comune** viene riconosciuta l'esenzione del canone;
 - g) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate del 100% sulla tariffa standard.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione

- gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune e dalla biblioteca comunale e dalla Pro Loco nell'ambito dei propri eventi;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, culturali, enogastronomiche, musicali, ecc. con capienza inferiore a tremila posti anche se organizzate da associazioni sportive e di volontariato, Pro Loco, consorzi e simili.
 - n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) Art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- 1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali

- 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- 6) il commercio itinerante: soste fino a 60 minuti;
- 7) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore alle 6 ore;
- 8) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- 9) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
- 10) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- 11) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo.

Art. 11 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Non si dà luogo ai pagamenti complessivi dovuti per l'intero anno fino a 3,00 euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 luglio, il 30 novembre.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
9. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 13 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Non si dà luogo a rimborsi complessivi dovuti per l'intero anno per importi fino a 3,00 euro.

Art. 14- Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

1. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione
3. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'Art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili e accessi a raso sono esenti dal pagamento del canone unico.

Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 17– Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a un quarto fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti.

- 2 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione dei soggetti di cui al comma 1 da inviare mediante posta certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal successivo comma 3.
- 3 Il canone dovuto ammonta a 1,50 euro/mq per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;
- 4 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
- 5 Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6 Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 7 Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento nonché quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000).
- 8 Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7.3.2005 nr. 82.

Art. 19 – Altre tipologie di occupazione

1. Occupazioni dello spettacolo viaggiante

- Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione

familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 31;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

- L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

- L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Attività edile

- Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

- Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

3. Attività di propaganda elettorale

- L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

4. Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

- Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

- La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

- La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina

divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

5. Occupazione con elementi di arredo

- Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- La domanda per le occupazioni di cui al presente Art. deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- Le concessioni previste dal presente Art. sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

6. Esposizione merci fuori negozio

- A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

7. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

- Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

8. Occupazioni per traslochi

- L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Pubblicità effettuata su veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli in genere, di vetture di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto qualora il comune abbia rilasciato la licenza di esercizio.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. La tariffa da applicare è la tariffa annua deliberata dal comune.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa standard.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa standard.

Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria, palloni frenati, volantinaggio, sonora

1. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, si applica la tariffa giornaliera standard calcolata in base metri quadrati complessivi del mezzo pubblicitario.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite **la distribuzione a mano o su autovetture di volantini o altro materiale pubblicitario è vietata.**
3. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la **pubblicità sonora è vietata.**

Art. 23 - Tipologie di impianti pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'Art. 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche

essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'Art. 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

OCCUPAZIONI

Art. 24 - Concessioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e ad aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, fatte salve diverse disposizioni normative, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune, anche se effettuate su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato.
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti comunali di polizia, igiene e di edilizia.
3. Le concessioni sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i richiedenti devono rispondere di ogni molestia, danno o

gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

4. Il richiedente deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'ufficio comunale competente;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare alle scadenze previste il canone;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'ufficio comunale competente;
 - j) l'ufficio comunale competente o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al richiedente stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'ufficio comunale competente, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 25 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita e fatte salve diverse disposizioni normative, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal canone, deve presentare domanda all'ufficio comunale competente.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale e la partita iva del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;

- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
- 3. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
- 4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.
- 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni

Art. 27 – Occupazioni occasionali

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
- f) le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nel punto per più di un'ora.
- g) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate, a seconda dell'oggetto dell'istanza, agli uffici competenti che provvedono, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241/1990.
3. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 29 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b. Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
 - c. Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d. Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone;
 - e. Assenza di debiti di natura tributaria/patrimoniale o morosità nei confronti del comune.
2. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.
2. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.
3. Le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 9 anni, ovvero non superiore a 29 anni per i provvedimenti che afferiscono all'art. 27 comma 5 del D.Lgs 285/1992 Codice della Strada (passi carrai, sottoservizi, ecc.) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono considerate permanenti.
4. Prima della scadenza, il concessionario può chiedere il rinnovo seguendo l'iter procedimentale previsto dall'art. 29.

Art. 31 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di

legale rappresentante del richiedente, da dichiararsi anticipatamente all' ufficio comunale competente e agli Agenti/concessionario incaricati della riscossione del canone, in modo che possano essere specificati nella concessione.

3. È vietata qualsiasi subconcessione.
4. È ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro richiedente, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'ufficio comunale competente e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone, esclusa ogni restituzione o conteggio del canone già pagato, che resta a beneficio del Comune.

Art. 32 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri richiedenti, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul richiedente.

Art. 33 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il richiedente che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al nuovo pagamento del canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall' ufficio comunale competente per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio del canone pagato in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 34 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

Art. 35 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale competente

Art. 36 - Decadenza delle concessioni

1. Il richiedente incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il richiedente incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte l'ufficio comunale competente;
 - c) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 37 - Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo sono revocate, di norma, solo per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

Art. 38 - Procedura per la revoca

1. La revoca è disposta dall' ufficio responsabile con apposito atto di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato.
2. Nell'atto di revoca è assegnato al richiedente un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato al richiedente.

Art. 39 - Effetti del provvedimento di revoca

1. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del richiedente e per effetto di esso lo stesso richiedente è obbligato a ripristinare il bene,

trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

Art. 40 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d' esercizio

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
2. Il Comune non ha l'obbligo di predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari in quanto inferiore a 20.000 abitanti ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera c) della Legge n. 160/2019.

Art. 41 - Tipologia degli impianti e caratteristiche

Si prevede la sotto indicata tipologia e quantità degli impianti pubblicitari:

1) I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) **mezzi pubblicitari ordinari di esercizio**: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) **mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio**: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono le indicazioni del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

c) **impianti per pubbliche affissioni**: si intendono tali quei manufatti finalizzati all'affissione di manifesti di qualsiasi natura, finalizzati alla propaganda sia di prodotti che di attività in uso sia al servizio pubblico che alle ditte private, del formato 70x100 o multipli di esso.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- **a bandiera** (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro
- **frontali** (orizzontali o verticali) contro muro,
- **a giorno** (su tetti pensiline, cancelli, paline).

2) I criteri di specificazione sono:

a) **colore**: il colore rosso non dovrà mai essere utilizzato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) **ubicazione e carattere dell'insegna e simili**: l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessario la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno su ordine del comune, venire rimossi.

c) **dimensione e posizione delle insegne e simili**: ove non specificato nel Regolamento Edilizio o in altri regolamenti comunali vigenti, le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;

- Gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenute a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

3) Classificazione della cartellonistica stradale:

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) Secondo la funzione:

- pubblicitario in genere,
- informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) Secondo la collocazione:

- a parete;
- su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- isolati, che possono essere mono o bifacciali.

4) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili:

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono di norma, essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma devono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dalla normativa urbanistica vigente. La superficie degli stessi non potrà superare, di norma, il 10% delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

5) Norme di sicurezza per la viabilità:

Ferme restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro competenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, é vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati al di fuori del centro abitato o comunque non in conformità del DPR 495/92.

Per le strade di immissione può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

6) Classificazione del territorio comunale:

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, il Comune valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici e ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria in territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali o comunque di pregio culturale, storico ecc;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

7) Edifici monumentali:

Ove non contemplato nel Regolamento Edilizio o in altri regolamenti, e per quanto non in essi previsto:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro il limite degli stipiti dell'architrave e dell'archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) Le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegne d'esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi

ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

c) Con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutati dal Comune, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici stessi;

d) Parimenti potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani finestra, nello spazio compreso tra le persiane e i serramenti a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime,

e) Gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con le caratteristiche dell'edificio;

f) Non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;

g) Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

8) Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale:

1) Insegne: In queste aree le insegne di esercizio sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) Le insegne frontali devono essere di norma orizzontali;

b) Le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere, di norma, dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante nello spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) Eventuali proposte di insegne da sistemare sui balconi terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dal Comune in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;

d) Le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta o di altro materiale resistente alle intemperie, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata ma con lettere staccate e sagomate;

e) Le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;

f) Per la collocazione di targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui agli articoli precedenti.

g) Le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose, occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate dalla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

h) Sono ammesse le insegne bifacciali "artistiche" di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano a luce indiretta.

i) Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei soli colori oro, argento, nero o bianco, eccettuato -ove esistente- il marchio della ditta.

2) Mostre e quadri luminosi:

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprono o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

3) Tende pubblicitarie:

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo del marciapiede.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare i caratteri degli edifici.

9) Centro commerciale direzionale e periferia:

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

10) Autorizzazioni:

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi - o temporanei con occupazione di suolo pubblico -, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale da parte del Comune.

Possono essere concesse autorizzazioni alla posa di cavalletti pubblicitari a carattere temporaneo - nei pressi dei punti vendita delle ditte richiedenti, nella misura massima di n. 5 impianti per ciascun soggetto, nel solo periodo delle vendite promozionali; del pari possono essere concesse autorizzazioni temporanee ed altri soggetti in occasioni particolari (fiere, mostre, sagre ecc.), ferme restando le responsabilità dei richiedenti nei confronti di terzi.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la pubblicità a mezzo striscione, se trasversale, l'autorizzazione é subordinata al preventivo parere del comando dei vigili urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni e dei caseggiati;

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi ed impianti sportivi.

c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;

d) le iscrizioni e decorazioni sulle vetrine o porte di ingresso delle attività o esposizioni, purché in conformità del presente regolamento.

e) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "F.F.S.S." si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente Art. si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

11) Documentazione:

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale P.iva per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala da individuarne tutti gli elementi essenziali compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, il Comune ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, e colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce.

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il

punto di collocazione e l'ambiente circostante.

d) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente é comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

12) Esame delle domande:

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie é subordinata al parere dell'Ufficio Tecnico.

Per l'esame delle pratiche inerenti la posa di impianti da adibire alle affissioni "dirette", od altre richieste rilevanti, potrà essere invitato, per pareri tecnici, informativi od altro, il Funzionario responsabile del servizio.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere della commissione edilizia se esistente.

13) Termini per il rilascio della autorizzazione:

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda

Le pratiche saranno sottoposte all'esame dell'ufficio competente in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui si invii i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

14) Archiviazione delle istanze:

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

15) Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità:

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifica di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei

modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti del mezzo pubblicitario, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui agli articoli successivi del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione e ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera é considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario é espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

16) Manutenzione degli impianti:

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizioni che il richiedente si impegna alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in generale di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'erogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

17) Rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune:

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di notifica del provvedimento.

La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

18) Impianti per affissioni dirette:

Chiunque intenda ottenere nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari per le affissioni dirette, deve farne apposita domanda al Comune.

Art. 42 - Pubblicità sonora e fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, previa specifica autorizzazione.

Art. 43 - Volantini

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio e distribuzione a mano o su auto di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 44 - Pubblicità itinerante su veicoli

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. Le disposizioni del comma precedente, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di destinazione ed uso dei veicoli, si applicano a tutti i veicoli (velocipedi, ciclomotori, autocarri, rimorchi ecc.) che vengono utilizzati quali mezzi pubblicitari, anche in forma surrettizia.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 45 - Indicatori direzionali e preinsegne

1. Saranno concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, se realizzati secondo impianti multipli nei quali dovranno essere predisposte delle

tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.

2. Sarà possibile autorizzare il collocamento di impianti pubblicitari totemici aventi funzioni di indicare sinteticamente la direzione per raggiungere una zona industriale, commerciale o artigianale utilizzando il percorso più idoneo e di maggior rilevanza per il raggiungimento dell'attività stessa, riportando il logo, la dicitura e la freccia direzionale.

Art. 46 - Pubblicità sugli edifici

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.
3. È consentita l'apposizione di impianti anche su prospetti di edifici in modo che non coprano luci, finestre, vetrine, aperture di qualunque tipo e che distino da queste almeno 2,00 mt (distanza laterale). L'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario e non deve superare il 75% della superficie totale della facciata.
4. Le insegne su tetto degli edifici non sono ammesse nei fabbricati a destinazione residenziale. Negli insediamenti a destinazione commerciale e artigianale-industriale sono ammesse più insegne su tetto, previa presentazione di progetto unitario in cui siano rappresentate le insegne nel contesto e nel rispetto architettonico dell'edificio.

Art. 47 - Pubblicità nei cantieri

1. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile installare mezzi pubblicitari per pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.
2. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza.
3. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'Art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dello stesso.

Art. 48 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Tali mezzi pubblicitari sono esenti dal pagamento del canone unico in quanto con capienza inferiore a 3000 posti a sedere.

AUTORIZZAZIONI

Art. 49 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

1. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preceduta da una autorizzazione da parte del Comune.
2. La domanda, sottoscritta dall'istante, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata all'ufficio Comunale competente.

Art. 50 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5, nel qual caso il termine di rilascio è di 120 giorni.
2. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole del Sovrintendente ai sensi del punto 2 dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004.
3. Al procedimento di autorizzazione previsto dal presente Art. non si applicano gli istituti previsti dagli art. 19 e 20 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, essendo necessario l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza pubblica nella fattispecie della sicurezza della circolazione stradale e la valutazione di impatto ambientale.
4. L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione compila il "Registro delle autorizzazioni comunali per gli impianti di pubblicità", in cui sono riportate in ordine cronologico: le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, i dati utili per l'individuazione degli impianti e dei soggetti titolari, la data di scadenza dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
6. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate presso l'ufficio comunale competente prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario o prima di essere utilizzate per le altre forme di pubblicità.

7. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 51 – Condizione per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone unico;
 - c) Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d) Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone unico;
 - e) Assenza di debiti di natura tributaria o morosità nei confronti del comune.
2. L'Ufficio procedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, anche mediante richiesta di informazioni ad altri Uffici comunali.
3. In caso di positivo esito dell'istruttoria, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio tributi o il concessionario della riscossione provvede alla quantificazione del canone in modo da consentire al richiedente il pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone stesso.
4. Tutte le autorizzazioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone unico, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 52 - Interventi di sostituzione e/o modifica

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 gg., decorsi i quali si intende comunque concessa.

Art. 53 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente (con tariffa annua), fatta eccezione per quelli previsti dall'Art. 50, ha validità triennale dalla data di rilascio.

Art. 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
 - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune

anche successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;

- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
- 3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.
- 4. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
- 5. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

Art. 55 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
- 2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la permanenza dell'impianto che contrasti con sopravvenute esigenze di

- interesse pubblico;
- b) l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
- c) l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
- d) in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
- e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 56 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difforni dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente Art.;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente Art.;
 - c) le sanzioni stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento.

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 57 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 58 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire **alle pubbliche affissioni**, è stabilita nella misura massima di mq. 150.
2. La superficie autorizzata o da autorizzare sarà complessivamente proporzionata come segue:
 - a) per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica Mq. 50
 - b) per le pubbliche affissioni di natura commerciale Mq. 100
 - c) per le affissioni dirette, da attribuire ai soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio Mq.ZERO.
2. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e affissioni dirette, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 59 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta al gestore. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite posta elettronica.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare la denominazione del committente, il titolo preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la suddivisione in categorie (nel caso di manifesti commerciali) e la data di affissione.
3. Le commissioni complete di tutti gli elementi previsti sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Eventuali modifiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'affissione e saranno comunque subordinate alle esigenze del servizio.

5. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
6. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante nell'apposito registro cronologico di cui al precedente terzo comma.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è eseguita al completo.
8. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
11. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il committente deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune sostituisce i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di **€ 35,00** per ciascuna commissione.
14. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
15. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
16. L'accettazione della commissione è comunque subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi ed alla disponibilità del servizio.
17. In caso di commissioni pervenute il medesimo giorno sarà data precedenza alle affissioni di carattere commerciale e comunque al maggior numero di manifesti.
18. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
19. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente entro 3 giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
20. Per motivate esigenze di servizio possono essere limitati sia il numero dei

manifesti che la durata dell'affissione.

21. Gli eventuali reclami o richieste riguardo alle affissioni potranno essere inviate direttamente al gestore del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio e la decadenza di ogni pretesa.

Art. 60 – Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono individuati in ragione degli elementi nella suddivisione del territorio in due zone, corrispondenti a quelle individuate dall'art. 7 e dall'allegato A).

Art. 61 – Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'Art. 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla giunta comunale.
4. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
7. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale se prevista), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, se prevista, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga

eseguita in determinati spazi da lui prescelti e prefissati, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa del canone.

9. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 62 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La contemporanea presenza sui manifesti di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale e di qualsiasi misura, relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente fa decadere il diritto alla riduzione.
3. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione della tariffa del canone.

Art. 63 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune;
 - b) i manifesti riguardanti eventi di particolare rilievo nazionale ed internazionale organizzati direttamente dal comune o da società partecipate in qualsiasi percentuale dal comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- i) La contemporanea presenza sui manifesti, esenti dal canone, di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale e di qualsiasi misura, fa decadere il diritto all'esenzione.

Art. 64 - Riscossione

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 65 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 60 x cm 40.
2. Le affissioni di tutti i manifesti in generale sono di esclusiva competenza del Comune o del concessionario del servizio. Le imprese di pompe funebri possono affiggere direttamente i loro manifesti previa comunicazione al comune o al concessionario.
3. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro o al di fuori degli spazi predestinati.

Art. 66 – Vigilanza e sanzioni

1. Il concessionario del servizio, oltre agli addetti di Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 15.

Art. 67 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021

Allegato A)

(Art. 7 Regolamento)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ZONA 1 - ELENCO DELLE VIE INSERITE NEL CENTRO ABITATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
VIA GARIBALDI
VIA ROMA
VIA VITTORIO VENETO
VIA SINGELLE
VIA PPROVINCIALE
VIA GHERBISCIONE

Allegato B)

(Art. 7 Regolamento)

ZONA 2 - ZONE FUORI DAL CENTRO ABITATO - ZONE DI MONTAGNA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
LOCALITA' NIGOLETTI
LOCALITA' SELVACCE
LOCALITA' FOPPE
LOCALITA' BUGLI
LOCALITA' BRATTA
LOCALITA' DOSSO
LOCALITA' QUATELLI
LOCALITA' CAMPELLI
LOCALITA' PRADELLO
LOCALITA' LA CA'
LOCALITA' ARALE